

Al recente arresto della Corte di Cassazione, sesta Sezione, Ordinanza n. 398 del 2019, col quale è stato confermato “l’inquietante orientamento” secondo cui è da considerarsi tardiva, con conseguente inammissibilità dell’opposizione, la notifica del ricorso, a mezzo pec, effettuata nell’ultimo giorno utile dopo le ore 21.00 e prima della mezzanotte. Ciò perché, in tal caso, gli effetti della notifica si differiscono al giorno successivo determinandosi, così, l’inammissibilità del ricorso.

Detto altrimenti, l’invio dopo le ore 21.00 si perfeziona il giorno successivo, con tutte le aberranti conseguenze del caso.

Basti qui rammentare che, oltre la scontata inammissibilità del ricorso, il professionista incaricato si espone anche ad una possibile ed insidiosa azione di responsabilità da parte del suo cliente posto che, come noto, la mera presentazione del ricorso è prestazione generante un’obbligazione di risultato e non di mandato.

Ma procediamo con ordine.

In effetti, la Corte, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, si è proprio occupata, nel caso di cui era stata investita, di **stabilire se la notifica telematica effettuata dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per proporre il ricorso fosse o meno tempestiva.**

Il percorso logico-normativo seguito, per estratto, è stato il seguente: “..... Altro e distinto problema è quello di stabilire i termini entro i quali una notifica deve essere fatta e quindi, rimanendo nell’ottica del soggetto notificante, entro i quali egli deve ‘richiedere’ la notifica..... Ma se invece egli ha richiesto la notifica dopo le 21, il perfezionamento, per espressa previsione normativa, si considera avvenuto alle 7 del giorno dopo.

Questa interpretazione è stata condivisa dalla Corte di cassazione nei suoi precedenti (Cass. n. 7079/2018, n. 8886; n. 21915/2017; 30766/2017, 31209/2017; Cass. n.8886/2016).

Nel caso in esame, benché la notifica a mezzo pec sia stata effettuata il 25.11.2013, in epoca antecedente all’entrata in vigore della l. n. 114 del 2014, risulta comunque soggetta alla disciplina dell’art. 147 c.p.c., non potendo la normativa relativa alle notifiche a mezzo pec incidere sulle norme processuali, di carattere derogatorio (come l’art. 147 c.p.c.) (per casi analoghi, v. Cass. 10525/2016; Cass.23575/2017).

L’art. 147 c.p.c. - secondo cui “le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21”. - è difatti norma generale applicabile anche alle notifiche a mezzo PEC in quanto non derogata dalla disciplina specifica dettata per le notificazioni attraverso la posta elettronica certificata.

E’ allora a tali orari che dovrà tenersi conto ai fini della predetta scissione del momento perfezionativo, di talché per il notificante occorrerà aver riguardo all’ora in cui è stata spedita la PEC o per meglio dire all’ora in cui è stata generata la pec di ricevuta del server mittente, mentre per il destinatario occorrerà aver invece riguardo all’ora in cui la notifica è stata ricevuta o per meglio dire all’ora in cui è stata generata la pec di consegna del server destinatario, con la conseguenza che, per il notificante (ed ai fini della verifica dei suoi termini di decadenza) bisognerà aver riguardo al giorno in cui è stata effettivamente spedita, mentre per il destinatario (ed ai fini della verifica dei suoi termini di decadenza) bisognerà aver riguardo al giorno di consegna.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché la ricevuta di accettazione della richiesta di notifica telematica reca un orario successivo alle ore 21.00”.

Resta, in chiusura, solo un’ultima breve notazione.

Della questione testé citata, l’ultima parola spetterà, però, alla Consulta perché è stata già sollevata in passato questione di costituzionalità delle norme trattate e al momento, a quanto consta, non vi è ancora pronuncia in merito. Pertanto, speriamo bene!

Intanto, prestiamo massima attenzione alle notifiche a mezzo pec da ultimo giorno: in quell’evenienza la parola d’ordine sarà “ore 21.00 stanno per mezzanotte. Difensore avvisato, mezzo salvato !!!”